

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

DECRETO FISCALE 193/2016: NUOVI ADEMPIMENTI
--

Con la conversione in legge definitiva del decreto fiscale, D.L. n. 193 del 2016, attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, arrivano **due nuovi adempimenti** che porteranno, dal 2017, alla abrogazione di alcune attuali comunicazioni e/o dichiarazioni.

Prima di vedere quali sono gli adempimenti che scompariranno, è bene evidenziare che **dal 2017** i contribuenti, soggetti passivi d'imposta ai fini Iva, saranno tenuti all'assolvimento di due nuovi adempimenti che risultano avere, a regime, cadenza trimestrale.

Si tratta della **comunicazione della fatture emesse e delle fatture ricevute**, che ricorda il vecchio elenco clienti e fornitori. Tale comunicazione, che dovrà contenere i dati che si riportano in tabella, deve essere presentata telematicamente **"entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre"**. Per quanto concerne, invece, la comunicazione relativa al secondo trimestre, essa è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. **Con riferimento al primo semestre del 2017, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 25 luglio del medesimo anno.**

Comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute – dati da indicare

a)	i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
b)	la data ed il numero della fattura
c)	la base imponibile
d)	l'aliquota applicata
e)	l'imposta
f)	la tipologia dell'operazione

A fianco a questa comunicazione trimestrale che prende il posto dello spesometro, si aggiunge anche un'altra **comunicazione che è quella relativa alle liquidazioni periodiche dell'Iva**, che mantiene le stesse identiche scadenze temporali di quella appena vista. Il nuovo articolo

21-bis del decreto legge n. 78 del 2010, come risulta dalle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 193 del 2016 , stabilisce, infatti, che "I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 (si veda sopra quanto detto per le comunicazioni periodiche delle fatture emesse e ricevute, ndA), una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 , nonché degli articoli 73 , primo comma, lettera e), e 74, quarto comma , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate".

DPR 100 del 1998

Art. 1, comma 1	Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
Art. 1, comma 1-bis	Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.